



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROGETTO DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Sergio Berlato

MISURE DI PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAI GRANDI CARNIVORI E DI CONTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI IN ESUBERO RISPETTO ALLA SOPPORTABILITA' DEL TERRITORIO ED ALLA LORO COMPATIBILITA' CON LE ATTIVITA' ANTROPICHE.

A handwritten signature in black ink, reading "Sergio Berlato".

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 05 agosto 2019.

Relazione:

Non vi è dubbio alcuno che la crescente ed incontrollata presenza di alcune specie di fauna selvatica sul territorio regionale stia provocando ingenti danni alle colture agricole, alle attività antropiche, all'ecosistema.

*In questo contesto, l'incremento della presenza dei grandi carnivori tra i quali quella del lupo (*Canis lupus*) favorita dall'attuazione del Progetto WolfAlps a cui la Giunta regionale ha aderito, anche economicamente, con DGR n. 2298 del 10 dicembre 2013, sta provocando gravi ed oramai insostenibili danni di natura economica, sociale, ambientale.*

In tutta Europa la fauna selvatica viene gestita nel rispetto della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE.

Entrambe le direttive comunitarie (art. 9 della Direttiva 2009/147/CE ed art. 16 della Direttiva 93/42/CEE) prevedono la messa a disposizione degli stati membri di strumenti adeguati per regolamentare la presenza delle varie specie di fauna selvatica, sia per definire un equilibrio che possa garantire la durevole conservazione delle specie, sia per rendere compatibile la presenza delle specie con le attività antropiche e con la condivisa necessità di tutela dell'ecosistema.

Così recita l'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE:

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, — nell'interesse della sicurezza aerea, — per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, — per la protezione della flora e della fauna;*
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;*
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.*

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;*
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;*
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;*
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;*
- e) i controlli che saranno effettuati.*

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito

Così recita l'art. 16 della Direttiva 93/42/CEE:

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

*La Giunta regionale del Veneto ha attivato una serie di iniziative di difesa passiva nel tentativo di tutelare le attività antropiche esercitate sul territorio regionale, in particolar modo su quelle aree interessate dalla crescente presenza dei grandi carnivori tra i quali la parte più problematica risulta essere rappresentata dai soggetti appartenenti alla specie lupo (*Canis lupus*) i quali, con le loro continue predazioni stanno arrecando grave danno alle attività antropiche con particolare riguardo allevamento ed alla monticazione, oltre che provocare lo stravolgimento dell'equilibrio faunistico costruito nei decenni anche attraverso una sapiente gestione effettuata utilizzando rigorosi criteri di natura tecnico scientifica.*

I danni economici, sociali, ambientali causati dall'eccessiva presenza del lupo stanno comportando un esponenziale aumento delle risorse pubbliche destinate agli indennizzi delle attività danneggiate.

Dall'esperienza maturata dal 2013 ad oggi in Regione del Veneto, si è purtroppo dovuta constatare l'inefficacia dimostrata del solo utilizzo dei metodi ecologici senza l'abbinamento a misure di contenimento delle popolazioni di lupo in esubero rispetto alla sopportabilità del territorio e la compatibilità della presenza di questi grandi predatori con le attività antropiche, misure di contenimento chiaramente previste all'art. 16 della Direttiva 92/43/CE..

MISURE DI PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAI GRANDI CARNIVORI E DI CONTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI IN ESUBERO RISPETTO ALLA SOPPORTABILITA' DEL TERRITORIO ED ALLA LORO COMPATIBILITA' CON LE ATTIVITA' ANTROPICHE.

Art. 1 - Misure di prevenzione e di contenimento

La Regione del Veneto, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che non si pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni nella sua area di ripartizione naturale, sentito l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), può consentire in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o il prelievo di un numero limitato di taluni esemplari della specie *Canis lupus* per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni all'allevamento;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca.

Art. 2 - Relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione europea.

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione europea una relazione sull'esito della gestione della specie.

2. Le informazioni dovranno indicare:

- a) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui le autorizzazioni alla cattura o al prelievo sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Art. 3 - Neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Indice:

Art. 1 - Misure di prevenzione e di contenimento

Art. 2 - Relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione europea

Art. 3 - Neutralità finanziaria